ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ALESSANDRIA

Alessandria, 22 aprile 2020

PEC:

Ill.mi Sigg.ri

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
PRESIDENTE DELLA SEZIONE PENALE

Riunione del 20.4.2020 avente a oggetto l'adozione delle Linee Guida relative al Settore Penale, ai sensi dell'art. 83, comma 7, D.L. 18/2020 (integrazione parere in data 1.4.2020)

Visto il verbale redatto in relazione all'incontro tenutosi il 20 u.s. e preso atto della disponibilità ad accogliere talune delle indicazioni formulate con la nostra deliberazione del 1° aprile 2020, che richiamiamo, ci permettiamo innanzitutto di ribadire come ogni soluzione debba essere finalizzata ad assicurare le finalità previste dall'art. 83, comma 6 del D.L. 18/2020, prioritarie ad ogni altra esigenza, nel rispetto delle prescrizioni indicate al successivo comma 7.

In tal senso le scelte relative alla celebrazione delle udienze debbono prevenire, a priori, dal punto di vista strutturale, logistico e funzionale (ed attraverso una seria ed approfondita valutazione dei rischi, nonché una sequenza di procedure e di condotte, da parte di tutti gli utenti della Giustizia alessandrina), ogni occasione di assembramento e di contatto tra le persone potenzialmente foriero di pericoli di contagio, secondo le prescrizioni sanitarie impartite a livello generale, ed alla luce del parere rilasciato dalle autorità sanitarie, secondo quanto previsto dal sopra citato art. 83, comma 6 del D.L. 18/2020: tutto ciò anche in considerazione della situazione del circondario alessandrino, che risulta tra i più colpiti dalla pandemia in atto su scala nazionale.

Ciò premesso, riteniamo opportuno proporre le seguenti precisazioni ai fini della definitiva adozione delle Linee Guida.

Alessandria, Palazzo di Giustizia - C.so Crimea 81 - Tel. 0131263997 - 0131254141 - Fax 013156238
e-mail: segreteria@ordineavvocatialessandria.it - formazione@ordineavvocatialessandria.it
URL: www.ordineavvocatialessandria.it - PEC: ord.alessandria@cert.legalmail.it
Cod.Fisc. 80051250068

1) Occorrerebbe, in primo luogo, che il provvedimento riguardasse anche l' **Ufficio GIP** e il **Giudice di Pace**.

1 A) Quanto a quest'ultimo, sia in considerazione delle materie trattate in sede penale, sia, e principalmente, per la situazione logistica connessa alla ristrettezza degli spazi comuni (e tenendo conto che, in passato, anche a dispetto dello scaglionamento degli orari, hanno pressoché sempre determinato importanti assembramenti di difensori, parti e testimoni, anche per molte ore consecutive): l'unica soluzione sensata appare un rinvio d'ufficio, con notificazione a cura della Cancelleria, di tutte le udienze previste fino al 30 giugno 2020 a data successiva alla sospensione feriale di agosto.

L'attività d'udienza dovrebbe, quindi, riprendere dal 1° luglio 2020 senza alcun aggravio del calendario già fissato, assicurando il rigoroso scaglionamento degli orari anche per le udienze successive.

1 B) Quanto alle **udienze preliminari avanti il GUP** e alle udienze da **celebrarsi innanzi al GIP**, si suggerisce quanto segue:

- rinvio d'ufficio di tutte le udienze fissate sino all'8 giugno 2020;
- celebrazione delle udienze a partire dal 9 giugno 2020 con le medesime alternative previste per il dibattimento, con rinvio delle sole udienze nelle quali sia già prevista l'effettuazione di attività ulteriore rispetto alla mera discussione (incidente probatorio, atti istruttori in caso di abbreviato condizionato o attività istruttoria orale ex art. 422 c.p.p.), ovvero di quelle in cui il numero dei difensori partecipanti sia superiore a tre dal momento che in tali casi non potrebbe garantirsi il rispetto delle misure igienico-sanitarie di sicurezza. Si auspica che i rinvii di tali udienze siano successivi alla sospensione feriale di agosto.

2) Per il periodo compreso tra il 12 maggio e l'8 giugno 2020 si chiede che le uniche udienze trattate siano quelle fissate per la discussione finale (con le alternative, ivi incluso il rinvio " *di cortesia* ", indicate nel Verbale) e quelle relative a incidenti d'esecuzione concernenti imputati detenuti.

Le prime udienze fissate a seguito di rinvio a giudizio disposto dal GUP dovrebbero anch'esse essere rinviate d'ufficio, al pari delle prime udienze a seguito di citazione diretta e delle udienze nelle quali sia prevista attività istruttoria (nell'ambito della quale deve essere ricompreso anche l'esame dell'imputato, fatta salva l'espressa richiesta del difensore di sostituirlo con memoria o di svolgerlo da remoto).

3) Si auspica che i rinvii d'ufficio delle udienze relative a procedimenti individuati come di " assoluta priorità " e previste nel periodo di sospensione ex lege (9 marzo – 11 maggio) e delle udienze previste nel periodo 12 maggio – 8 giugno 2020 siano fissati a data successiva al 15 luglio 2020 per non caricare i ruoli già stabiliti fino a tale data: ciò anche in considerazione del fatto che tale "priorità" non ha comunque impedito il differimento *ex lege* e che le linee guida del CSM (citate nella precedente Delibera 1.04.2020 di questo COA), raccomandano il differimento delle Udienze che ricadano nel periodo in disamina a data successiva al 30 giugno 2020.

4) Per il periodo ricompreso tra il 9 e il 30 giugno 2020 si auspica che, fermo il rinvio delle udienze nelle quali sia prevista attività istruttoria, la trattazione delle udienze filtro (con le necessarie modalità atte a rispettare le esigenze di distanziamento) sia limitata alla verifica della regolare costituzione delle parti e agli eventuali conseguenti provvedimenti in tema di notifica con successivo rinvio delle stesse a data successiva al periodo di sospensione feriale di agosto per la costituzione di parte civile e le questioni preliminari.

Ciò soprattutto perché la previsione di un tempo ricompreso tra i 5 e i 10 minuti per ogni udienza non sarebbe sufficiente per trattare un'udienza filtro che vada oltre la mera fase di controllo della regolarità delle notifiche, né è possibile imporre ai difensori di formulare anticipatamente e in forma scritta questioni processuali (cosa diversa è l'anticipazione di istanze di riti alternative o di oblazione o di messa alla prova). Si correrebbe il rischio di creare attese eccessive di troppe persone nel corridoio in cui si trovano le aule d'udienza, frustrando le esigenze primarie indicate nella premessa.

5) Occorre infine chiarire l'esatta operatività dei Magistrati Onorari del Tribunale, se i GOT terranno udienza esclusivamente nel periodo successivo all'8 giugno, come si è detto nel corso della riunione del 20 u.s., occorrerebbe specificarlo, per evitare fraintendimenti.

6) Per quanto attiene al rinvio " *di cortesia* ", occorre specificare che la mera richiesta di differimento proveniente dal difensore (nel periodo sino al 30 giugno 2020 e limitatamente ai processi che non debbano essere necessariamente trattati) sarà necessariamente accolta dall'Autorità Giudiziaria e che la convocazione del difensori di ufficio in ogni caso debba consentire a quest'ultimo di partecipare all'Udienza " *da remoto* " a semplice sua richiesta.

Ringraziamo sin d'ora per l'attenzione e restando a disposizione per un eventuale confronto conclusivo, si porgono i più cordiali saluti.

Il Presidente

(*Avv. Paolo Ponzio*)